

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 2 ottobre 2000¹ che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb),

Art. 5a Controllo

¹ Il Seco effettua i controlli.

² Il controllo al confine compete all'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 6 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 3 e 4a della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 della legge sugli embarghi.

² Chiunque viola l'articolo 4 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 della legge sugli embarghi.

³ Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

⁴ Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 7–10

Abrogati

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000.

¹ RS 946.203

² RS 946.231; RU 2002 3673

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz